

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

110° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3110) Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 12 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.	3, 9, 12
BUCCIERO (AN).	8
CALLEGARO (CCD)	10, 12, 13
PERUZZOTTI (Lega Nord-per la Padania indep.)	4
PREIONI (Lega Nord-per la Padania indep.)	9
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	6, 12
SILIQVINI, (AN), relatrice alla Commissione	3, 13

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3110) Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3110, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, nella scorsa riunione abbiamo ascoltato la relazione della senatrice Siliquini. La seduta si concluse con l'intendimento di richiedere ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria alcuni dati riguardanti il numero delle istanze, distinte per usura ed estorsione. Tale richiesta, inoltrata alla Presidenza del Consiglio e anche specificamente ai singoli tre Ministri, ha conseguito il seguente risultato. In mattinata il Ministro dell'interno mi ha inviato questa lettera: «Onorevole Presidente, corrispondo, con la sollecitudine imposta dall'urgenza del provvedimento, alla richiesta deliberata dalla Commissione da lei presieduta nella seduta del 26 gennaio scorso nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3110, recante disposizioni concernenti i fondi di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, inviando i dati che si allegano, con particolare riguardo alla concreta utilizzazione dei fondi: si tratta di dati che confermano le preoccupazioni che hanno indotto il Governo alla presentazione del disegno di legge, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera.

Con l'occasione associandomi ad analoga sollecitazione del Ministro di grazia e giustizia, sento il dovere di rinnovare a lei e a tutti i Gruppi parlamentari la richiesta di contribuire alla rapida, definitiva approvazione del disegno di legge.

Confidando in un'ampia condivisione di comuni preoccupazioni, mi è gradita l'occasione per esprimere a lei e a tutti i componenti della Commissione da lei presieduta i sensi della mia alta considerazione».

Credo che i colleghi abbiano preso visione del *dossier* con le indicazioni molto precise riguardanti i dati relativi all'estorsione e all'usura.

Volevo anche aggiungere che nel primissimo pomeriggio è pervenuta la seguente comunicazione da parte del Capo di Gabinetto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: «Illustre Presidente, in relazione alla Sua del 27 gennaio scorso le confermo i dati già forniti dalla CONSAP SpA, relativi all'argomento in oggetto. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia stima».

Poiché questa comunicazione nella sua sinteticità non esprimeva quanto probabilmente in essa contenuto, è stato chiesto al Capo di Gabi-

netto un chiarimento sulla stessa; abbiamo così appreso che i dati ai quali la nota fa riferimento sono quelli della relazione sull'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura per l'anno 1997, resa pubblica nel febbraio 1998. Questo fascicolo è acquisito alla documentazione di cui tutti i commissari possono disporre.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, volevo precisare che i dati del Ministero di grazia e giustizia sono *in itinere*, perché nel corso della seduta di questa mattina, e successivamente, mi sono preoccupato di sollecitarli. C'era un problema che riguardava una parte delle richieste, ma penso che saranno a disposizione dei colleghi entro la giornata di oggi.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, volevo fare una precisazione. Durante la relazione che ho svolto la scorsa settimana mi ero soffermata a valutare l'estensione della norma dell'articolo 24 e mi chiedevo se le norme transitorie riguardassero sia le vittime del racket che dell'usura.

Durante questa settimana ho esaminato con più calma il disegno di legge e vorrei esporre una mia riflessione alla Commissione, che penso possa essere utile.

Premesso che l'articolo 24, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede appunto l'estensione dei termini per riproporre la domanda di elargizione per gli eventi dannosi che si sono verificati anteriormente alla data di entrata in vigore, anche se sono spirati i termini di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, e premesso che si dispone anche per i casi in cui per la precedente domanda non sia stata ancora adottata, una decisione oppure sia già stata adottata con l'articolo 21 viene data delega al Governo per emanare – credo che questo sia il punto di collegamento – un regolamento di attuazione del presente disegno di legge, che ha un preciso obiettivo sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Con questo regolamento si vogliono infatti razionalizzare e armonizzare le procedure per le elargizioni, con riferimento sia alle vittime dell'estorsione sia alle vittime indicate dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 108 del 1996, istitutiva del fondo per le vittime dell'usura.

Successivamente si dice ancora che con regolamento dovranno essere unificati i fondi di cui all'articolo 19 del presente disegno di legge. L'articolo 19 prevede l'istituzione di un Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dando una nuova veste formale e sostanziale all'organo che dovrà decidere sull'elargizione, sia per quanto riguarda la struttura del comitato stesso, sia per quanto riguarda la persona che verrà nominata presidente.

Avute presenti queste due norme e soprattutto il preciso compito affidato al Governo di armonizzare e razionalizzare le procedure relative all'elargizione e alla concessione del mutuo a favore delle vittime dell'estorsione, come relatrice – ma vorrei sottoporre questa considerazione alla Commissione – ritengo che le disposizioni contenute nell'articolo 24, in

combinato con il chiaro intento dell'articolo 21 (che è molto preciso), debbano intendersi applicabili sia alle vittime dell'estorsione che a quelle dell'usura; ogni maggiore precisazione potrà essere formulata successivamente con il regolamento che il Governo è delegato ad emanare.

In altre parole, si tratta non di una proposta interpretativa ma del risultato di un'attenta riflessione sul valore e sul fine che la legge ha presente nel prevedere il regolamento di attuazione e le disposizioni transitorie; la conclusione è che queste ultime non possono valere per alcune vittime sì e per altre no.

Se i commissari ritengono che così possiamo interpretare questa normativa, mi sembra evidentemente superfluo e inutile qualsiasi tipo di emendamento migliorativo, come mi sembra si possa già dedurre – ripeto – dall'attenta lettura del combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 24.

PRESIDENTE. La ringrazio molto non solo per il contenuto, ma anche per la tempestività della proposta che lei ha formulato e che ci consente di guadagnare tempo, dando la dovuta urgenza al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il primo fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive è stato istituito con legge n. 172 del 1992. Quando il Parlamento ha approvato la legge si poneva due obiettivi: aiutare gli operatori economici, gli artigiani, i commercianti ed i comuni cittadini colpiti dall'azione mafiosa con fini estorsivi; stimolare alla collaborazione alla lotta contro la mafia e contro le organizzazioni criminali in genere.

Si pensava allora di avere creato uno strumento moderno per rompere lo stato di omertà esistente in molte zone del Paese. Si riteneva che, in assenza di incentivi da parte dello Stato, i cittadini che venivano colpiti non denunciavano alle autorità competenti gli attentati, gli atti intimidatori e le minacce subite. Si preferiva sottostare alle angherie, per cercare poi di addivenire ad un accordo con i criminali. La conseguenza era il rafforzamento del potere criminale in diverse zone del Paese e della capacità delle organizzazioni criminali di controllare, in via quasi esclusiva, il territorio. Il *racket*, così come le tangenti, è infatti uno degli strumenti attraverso i quali la mafia impone la sua prepotenza sulla società civile.

I due obiettivi che si proponeva la legge non sono però stati raggiunti, anzi si sono dovuti verificare dei contraccolpi: se all'inizio, sull'entusiasmo della nuova normativa, sorgevano diverse associazioni *antiracket* volte al contrasto del fenomeno con il tempo la tendenza si è invertita.

Un limite alla efficace applicazione della legge è costituito dal cosiddetto eccesso di scrupolo, ovvero la paura di favorire alcuni truffatori o profittatori che ha impedito di dare elargizioni a coloro che ne avevano effettivamente bisogno. Purtroppo, però, questo è un criterio a cui ci si deve attenere nel momento in cui si decide sulla distribuzione di fondi pubblici.

Spesso le pratiche di risarcimento non sono andate avanti per via delle incertezze sorte sul nesso di causalità tra l'aggressione subita dall'operatore economico ed il suo rifiuto di sottostare ad un'estorsione. La procedura va allora sganciata dal momento dell'accertamento giudiziario. E vanno introdotti elementi di garanzia. Uno di questi potrebbe essere il coinvolgimento delle associazioni *antiracket* nella procedura; d'altronde la normativa è nata proprio sulla spinta delle associazioni *antiracket*, le quali hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta al fenomeno.

Fa piacere vedere che la Lega aveva anticipato i tempi quando, con apposito regolamento, l'allora ministro dell'interno, Roberto Maroni, aveva istituito l'albo provinciale delle associazioni *antiracket*. Con l'istituzione di questi albi, prevista dall'articolo 13 del disegno di legge ora in discussione, si consente già una prima selezione delle associazioni *antiracket*, che potranno poi garantire sulla liceità della richiesta di risarcimento avanzata.

Un secondo limite è costituito dalla farraginosità delle procedure. Da questo punto di vista l'istituzione della figura del commissario *antiracket* ha segnato una sensibile inversione di tendenza. Ma resta comunque aperto il problema che maggiormente ostacola la rapida definizione delle pratiche: quello della responsabilità. La questione è in sostanza legata all'individuazione di chi si debba assumere la responsabilità di accertare l'esistenza del rapporto causale tra l'attentato subito ed il rifiuto di sottostare a richieste estorsive.

I prefetti non sempre si sentono di assumere tali responsabilità. Ma è il prefetto che può accedere agli atti giudiziari, sia pure incontrando il limite del segreto istruttorio, e ricevere l'ausilio delle forze dell'ordine. Quindi questa è la figura istituzionale posta nella condizione di avere un quadro di insieme del fenomeno e di capire con chiarezza le ragioni di un attentato.

Si potrebbe attribuire maggiore potere al commissario *antiracket* istituito presso la Presidenza del Consiglio, attribuendo a questa figura l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Ed analogo meccanismo potrebbe essere previsto con riferimento al fondo antiusura. Ma la conoscenza dei fatti nel loro insieme è del prefetto del luogo. È questo che è a contatto diretto con la magistratura e con le forze dell'ordine. Una sensibilizzazione dei prefetti in tal senso porterebbe quindi ad una rapida definizione delle domande pendenti.

Lo Stato con questa legge vuole dimostrare solidarietà alle vittime, ma più i tempi si allungano e meno credibile è l'intenzione dello Stato di essere vicino alle vittime. È allora opportuno prescrivere che la domanda di accesso al fondo di solidarietà venga presentata direttamente al prefetto e che presso le singole prefetture siano istituiti appositi uffici di assistenza alle vittime. Nello stesso tempo le prefetture dovrebbero essere poste in grado di comprendere quale sia il loro compito in maniera univoca per tutto il Paese, senza lasciare spazio ad incertezze che si traducono in lungaggini burocratiche. Le istruttorie delle pratiche devono essere standardizzate e devono essere fissati termini precisi da rispettare.

Bisogna dare un segnale forte nel senso di dimostrare la volontà dello Stato di proteggere chi ha resistito, ha scelto di collaborare con lo Stato alla lotta della criminalità e per questo ha subito danni. A questo proposito bene ha fatto il disegno di legge a far decorrere il termine di 120 giorni, entro cui va presentata la domanda di risarcimento, non dalla sola denuncia ma anche dalla data in cui l'interessato ha conoscenza della causalità tra l'evento subito e l'atto estorsivo. Potrebbe altrimenti succedere, come in effetti è successo, che chi diligentemente non presenta domanda di risarcimento perché non è sicuro che l'attentato sia derivato da un atto estorsivo poi si trovi escluso dai benefici per decorrenza dei termini.

Per quanto concerne il fondo antiusura la questione è invece molto più delicata. Purtroppo viviamo in un momento in cui la recessione economica, la stretta creditizia ed il venire meno di contribuzioni statali hanno creato difficoltà enormi che hanno spinto diversi a ricorrere al prestito usurario. Questo fenomeno ha già determinato effetti nefasti causando un vero e proprio spossessamento di beni immobili da parte dell'economia illegale.

In questo caso, quindi, se non si stabiliscono paletti precisi relativi ai requisiti per essere ammessi al godimento delle provvidenze di questo fondo, c'è il rischio che la stessa criminalità organizzata possa inserirsi, in collusione con presunte vittime, per beneficiare dei soldi del fondo.

Ma l'usura non colpisce chi non la cerca; è quindi un fenomeno da conoscere e far conoscere. Il cardine legislativo del contrasto a questo fenomeno, condannato dalle religioni e dalle morali di tutto il mondo, sta allora nel superare la mera repressione per passare al campo della prevenzione. Prevenzione da farsi con una dettagliata diffusione dell'informazione e con una spinta moralizzatrice sociale.

RUSSO. Signor Presidente, ritengo che in ordine a questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si debba esprimere un giudizio molto positivo. Mi sembra che questo, del resto, sia nel complesso il giudizio che è venuto dalla collega relatrice ed anche dai primi interventi in discussione generale.

In effetti è un disegno di legge che dà all'istituto dell'elargizione a favore delle vittime di estorsioni una sistemazione complessivamente ragionata e molto equilibrata sia per quanto riguarda l'individuazione delle vittime meritevoli dell'elargizione sia per quanto riguarda l'individuazione dei fatti che danno origine all'elargizione sia, infine, per quanto riguarda le condizioni dell'elargizione medesima. Particolarmente importanti sono alcune norme che disciplinano la procedura, nell'ottica di dare a questa procedura maggiore efficienza e maggiore snellezza, mettendo a frutto le esperienze complessivamente non positive del passato.

Su questo punto si sono soffermati alcuni colleghi, abbiamo delle informazioni che ci sono venute dal Governo; a me pare che il sistema approntato da questo disegno di legge costituisca una risposta adeguata rispetto alle preoccupazioni espresse circa il funzionamento del sistema.

Per quanto riguarda il rapporto rispetto al fondo per le vittime dell'usura, a me sembra che l'impianto sia complessivamente chiaro. Il disegno di legge certamente è diretto a regolare il fondo che viene istituito a favore delle vittime dell'estorsione e delle vittime del *racket*, ci sono alcuni punti molto importanti. Intanto si istituisce un Comitato *antiracket* e antiusura che è un organismo unico rispetto alle due procedure di utilizzazione dei due fondi. Così come unico è il soggetto che presiede al sistema, cioè il commissario *antiracket* e antiusura. C'è poi una norma, il comma 6 dell'articolo 19, che espressamente dispone che la concessione del mutuo previsto appunto dalla legge antiusura è disposta con decreto del commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura su deliberazione del Comitato. Quindi, le procedure rispettivamente previste per le elargizioni da questo provvedimento e per la concessione dei mutui dalla legge antiusura sono sostanzialmente unificate e si concentrano nella deliberazione del Comitato cui segue il provvedimento del commissario.

Un'altra norma molto importante che espressamente estende le disposizioni di questo disegno di legge alle vittime dell'usura è l'articolo 20, comma 6, che estende appunto alle vittime dell'usura i benefici costituiti dalla sospensione di vari termini. Quindi, questa è un'altra norma che espressamente si applica anche alle vittime dell'usura.

Infine, la relatrice ha richiamato la nostra attenzione quest'oggi sull'articolo 21 che è di grande rilievo. Già l'articolo 19, al comma 4, prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito con questa legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è attribuita ad unico ente, che è la CONSAP. Quindi, coesistono i due fondi ma unico è l'ente gestore e unici sono gli organismi che provvedono alla deliberazione, rispettivamente dei provvedimenti per l'elargizione su un fondo e della concessione del mutuo sull'altro fondo. L'articolo 21, attraverso lo strumento del regolamento, conferisce espressamente al Governo il potere di razionalizzare e armonizzare le procedure relative alla concessione delle elargizioni di cui al presente provvedimento e quelle relative alla concessione del mutuo della legge antiusura. Per cui, diciamo, i progressi che si sono realizzati con questo disegno di legge sotto il profilo della accelerazione, della semplificazione e della snellezza della procedura verranno con questo strumento estesi anche ai provvedimenti in favore delle vittime dell'usura.

Alla lettera c) dell'articolo 21, comma 1, si stabilisce che il Governo adotta con regolamento, emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori eccetera. Quindi, sostanzialmente, l'obiettivo sul quale ha richiamato la nostra attenzione la senatrice Siliquini nella relazione, cioè quello di superare le difficoltà di attuazione che si sono sperimentate dal 1992 in poi per il fondo *antiracket* e, dal 1996 in poi, per il fondo antiusura, mi sembra ben realizzato da questo disegno di legge.

Sulle disposizioni transitorie concordo con le osservazioni della collega Siliquini. Certamente l'articolo 24, laddove prevede l'applicazione di queste norme, si riferisce chiaramente anche a quelle disposizioni che innovano rispetto alla legge del 1996. È ovvio che per quelle che non innovano il problema per il momento non si pone, ma si porrà nel momento in cui il regolamento estenderà le procedure semplificate. Credo allora che in quel momento, nel provvedere alla semplificazione della procedura, si darà implicitamente attuazione al principio, che qui è chiaramente contenuto, dell'estensione anche ai fatti lesivi anteriori.

Complessivamente devo dire che non vedo necessità di apportare modifiche a questo disegno di legge. Certo, ogni disegno di legge è perfezionabile, quindi forse si possono trovare punti di miglioramento, ma bilanciando l'urgenza, che l'approvazione di questo disegno di legge presenta e che è stata da tutti riconosciuta, la sua complessiva efficacia e l'attesa che attorno si è creata, con quelli che potrebbero essere marginali miglioramenti, credo vada espressa un'opzione a favore dell'approvazione del disegno di legge così come è. Naturalmente, questo non significa che non ci sia apertura a eventuali ragionevoli richieste di modifica, ma, ripeto, secondo un criterio di bilanciamento, di proporzione e di giusto equilibrio credo che sia anche giusto sacrificare qualche eventuale possibilità di miglioramento, che peraltro devo confessare di non vedere.

Cioè, dall'esame del disegno di legge io onestamente non riscontro punti meritevoli di sostanziale correzione. Quindi, questa è la posizione che esprimo, con l'augurio che su di essa la Commissione si trovi unita, come mi pare di poter cogliere sia dall'intervento della relattrice, che da altri interventi in discussione generale e che quindi si possa rapidamente approdare all'approvazione di questa legge; un provvedimento importante, che in qualche modo è frutto dell'iniziativa del Governo che lo ha presentato, ma, vorrei sottolinearlo, anche del contributo di tutti i Gruppi politici che alla Camera si sono adoperati per un suo significativo miglioramento. Pertanto, anche nella nostra Commissione mi auguro che si pervenga ad una approvazione unanime.

BUCCIERO. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con molto piacere l'intervento del senatore Russo il quale, con onestà intellettuale, ha riconosciuto nella relazione fatta dalla senatrice Siliquini la smentita dell'infame titolo con cui «l'Unità» ha trattato questo argomento: «Corsa ad ostacoli per la legge antiusura. Senato: manovre dilatorie di Siliquini (AN) e Meloni (Misto)».

Vedo con piacere che questo testo è stato smentito con onestà dal senatore Russo, che ha condiviso sia la relazione che la senatrice Siliquini ha fatto in termini problematici, sia l'interpretazione che oggi ha offerto e sulla quale, se ho ben capito, vorrebbe che la Commissione si pronunziasse.

Se la Commissione condivide questa interpretazione, che potrebbe consentirci di approvare il disegno di legge anche oggi, visto che, se nessuno chiede venga fissato un termine per la presentazione, non ci sono

emendamenti, si potrebbe approvare un ordine del giorno che ho preparato e che leggo:

«La Commissione Giustizia,

premesso che condivide la lettura interpretativa data dalla relatrice senatrice Siliquini all'articolo 24 del disegno di legge in discussione e che intende l'articolo 24 dello stesso nel senso che le relative norme sono applicabili sia alle vittime dell'estorsione sia a quelle dell'usura;

impegna il Governo

ad emanare il regolamento di cui all'articolo 21 in tempi più brevi rispetto al massimo dei sei mesi previsti, nonchè ad operare l'armonizzazione delle norme - disposte dall'articolo 21 del disegno di legge - stabilite a tutela e sostegno delle vittime dell'estorsione e dell'usura, anche in riferimento all'articolo 24, recante le disposizioni transitorie, e all'interpretazione che di esso ha dato questa Commissione».

0/3110/1/2

BUCCIERO, CARUSO Antonino, Mantica, Siliquini

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è disposto ad accogliere tale ordine del giorno. Credo che l'interpretazione data dalla relatrice sia assolutamente tranquillizzante, però una sollecitazione al Governo può evitare ulteriori rischi interpretativi una volta che il provvedimento sia diventato legge.

PREIONI. Signor Presidente, la carta sulla quale verrà scritta questa legge appena stampata sarà subito carta da macero perché essa non è potenzialmente idonea a risolvere nessuno dei problemi connessi alla criminalità del *racket* e dell'usura. Gli unici beneficiari di un simile provvedimento sono i compagni e le compagne ministri e sottosegretari e i promotori dell'iniziativa che girano a lustrarsi in convegni, congressi, manifestazioni di ogni genere. In altre parole, la valenza di simili norme è solamente politica, serve soltanto a fare un po' di cassetta al tempo delle campagne elettorali.

A mio giudizio, lo strumento contenuto nel disegno di legge è inadatto a far conseguire dei risultati apprezzabili nella lotta contro la criminalità perché non è con tali norme, senza che vi sia la volontà politica del Governo di agire realmente sulla realtà delle cose, che si combatte una criminalità agguerrita e violenta, che va stanata fisicamente nelle strade. Penso che approvare questo disegno di legge possa servire solamente a fare un'operazione di immagine ma che, una volta approvate, queste norme non serviranno praticamente a niente.

Il fatto che nel 1992 e poi nel 1996 sono state approvate altre disposizioni legislative che hanno sostanzialmente gli stessi contenuti, anche se modalità di attuazione diverse, e aver constatato che da allora non c'è stato alcun miglioramento nella lotta al *racket* e all'usura può far concludere per la sostanziale inutilità di una riedizione delle stesse norme.

Pertanto vi è profonda sfiducia da parte mia nei confronti del Governo e del modo con cui il Governo legifera per la presunta tutela dei cittadini. Molto probabilmente non parteciperò al voto, mi asterrò.

Per quanto riguarda l'usura, inoltre, bisogna tener presente che le persone che accettano di entrare nei suoi meccanismi in gran parte sono cattivi imprenditori, cioè imprenditori che, non essendo bravi a fare il proprio lavoro, accettano condizioni di prestito che nessun buon imprenditore accetterebbe. È un aspetto sul quale bisognerebbe soffermarsi perché il buon imprenditore è quello previdente, che sa immaginare anche le situazioni di rischio, di disagio e quindi è molto attento nell'uso del denaro proprio.

C'è però da dire che molti imprenditori si trovano in situazioni improvvise di disagio a causa della politica dell'Unione europea e del Governo che costringe i piccoli imprenditori a sparire dalla circolazione: nel dare impulso alla grande distribuzione e concentrandola nelle mani di pochi, tanti piccoli imprenditori commerciali, soprattutto venditori di prodotti al dettaglio, si trovano improvvisamente in situazioni di insolvenza nei confronti dei propri fornitori perché il mercato è stato modificato, ne sono stati alterati i meccanismi. Queste persone si trovano perciò in situazioni di disagio non a causa della propria incapacità di organizzare il lavoro, ma per una perversa volontà della società di agevolare alcuni tipi di grande distribuzione a scapito di altri. Alla base c'è una scelta politica che è quella di distruggere tutte le piccole imprese autonome perché nel disegno collettivizzante chi lavora autonomamente, per conto proprio, è un nemico della società. Si vuole trasformare il cittadino in un suddito, in un servo, in una persona che dipende per tutto dalla collettività e quindi chi lavora e produce autonomamente un proprio reddito bastevole per sé e la propria famiglia è visto come potenzialmente pericoloso nei confronti di chi esercita il potere sulla collettività.

Comunque, pensando anche alle persone vittime delle cattive scelte politiche del nostro Paese, lo strumento che si vuole introdurre per combattere la criminalità, il *racket* e l'usura non è idoneo a far conseguire risultati utili. Anche per queste ragioni il mio giudizio è sostanzialmente negativo.

CALLEGARO. Signor Presidente, siamo alle solite: la fretta. C'è molta attesa per questa normativa e quindi si afferma che dopo l'approvazione, se ci saranno delle modifiche da apportare, si procederà ad apportarle. Cosa che poi va sempre a finire in fumo. Ci si trova quindi in difficoltà ad applicare leggi imperfette. Ora, il vedere che c'è una grande maggioranza favorevole a questo modo di procedere mi toglie anche qualsiasi scrupolo. Pertanto, sia pure in modo abbastanza succinto, farò alcune osservazioni in libertà sui singoli articoli.

Per esempio, al comma 2 dell'articolo 3 si dice che ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive. Sinceramente non ho capito quali sarebbero le condotte che per circostanze ambientali sono riconducibili a finalità estor-

sive. Cosa vuol dire, di che categoria si tratta? Non è molto chiaro. Nel primo comma dello stesso articolo si specifica con precisione che l'elargizione è concessa, a determinate condizioni, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero una libera arte o professione; poi, nel secondo comma, vi è questo generico riferimento alle circostanze ambientali. Per esempio, i soggetti sottoposti a sequestro a fine di estorsione dovrebbero essere i primi ad usufruire di tale elargizione, ma non è chiaro se tale condotta delittuosa sia ricompresa nelle predette circostanze ambientali.

Sempre all'articolo 3 si stabilisce che se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, che sono segrete, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente. E il pubblico ministero cosa dovrebbe dire: «Sì, sono d'accordo e le indagini in corso sono le seguenti»? È possibile una cosa del genere? Io credo di no.

C'è di più. Nel nostro sistema il danno presuppone sempre una responsabilità. Non esiste un risarcimento di danno che prescindano da una responsabilità. Per fare un parallelismo con il Fondo vittime della strada, quello di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria, quest'ultimo interviene quando non si sa chi sia stato a procurare il danno oppure quando il soggetto è insolubile o non assicurato, ma in questo caso la responsabilità va comunque dimostrata. Nel caso al nostro esame, invece, si prescinde totalmente dalla responsabilità; anzi si invita il pubblico ministero a dare dei pareri sulle indagini segrete che sta facendo. Ciò mi lascia sinceramente molto perplesso.

All'articolo 4, in ordine alle condizioni dell'elargizione, si stabilisce che l'elargizione è concessa a condizione che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi, anzi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Anche in questo caso ci vorrà un accertamento: chi lo afferma se la vittima ha concorso o no, il pubblico ministero? Bisognerebbe almeno arrivare all'udienza preliminare. Cioè, il Gip dovrebbe rinviare a giudizio. Ma stabilirlo nella sede delle indagini preliminari mi sembra eccessivo.

Alla successiva lettera *d*), del comma 1, dell'articolo 4 si legge che altra condizione per l'elargizione è che il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria, con esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. E le prove? E gli elementi probatori? Basta recarsi dall'autorità giudiziaria e dire: «è avvenuto così e così», e si ha subito un'estorsione?

Non solo. Mentre quando si tratta di persone sottoposte a misure di prevenzione si richiedono rilevanti elementi probatori, per coloro invece che non sono sottoposti a misure di prevenzione non si richiede nulla: basta che riferiscano il delitto all'autorità giudiziaria. Mi sembra che ci sia veramente una diversità notevole. È chiaro che i sottoposti a misure di prevenzione lasciano più dubbi e sospetti, però l'onere di fornire una prova dei fatti, seppur minima, ci deve essere per tutti.

Un'altra disposizione che sinceramente non capisco e che non condivido è la seguente. L'elargizione, ai sensi dell'articolo 6, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive i quali subiscano un danno al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione. Queste associazioni ed organizzazioni assumono un'importanza assolutamente sproporzionata. Non vorrei che ad un certo momento un disgraziato, il quale potrebbe fare la richiesta, potendola fare per lui anche le associazioni, subisca un ulteriore danno da parte di queste stesse associazioni, le quali ci potrebbero anche lucrare sopra. C'è bisogno di queste associazioni? Per le vittime della strada non c'è bisogno di alcuna associazione, sono loro che fanno la richiesta. Sappiamo infatti cosa accade con i patronati, che chiedono percentuali del 10 per cento. Vogliamo allora dare i soldi a queste associazioni perché politicamente possono essere utili? Se questo è lo scopo, io sono contrario.

PRESIDENTE. Esse possono sostituirsi alla debolezza del singolo soggetto che non ha la forza di denunciare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Paragonare le vittime dell'estorsione alle vittime della strada è una forzatura di cui mi complimento: non sarei capace di tanto.

CALLEGARO. Qui si danno soldi alle associazioni, non ai poveretti!

Inoltre, ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto solo del danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali. Si dice che per le lesioni personali e per la morte c'è solo il danno da mancato guadagno; e il danno biologico non lo si paga? Il danno morale presuppone che ci sia un accertamento giudiziario di un reato; allora niente danno morale, niente danno biologico.

PRESIDENTE. Ma questo non significa affatto che il contributo che viene erogato è conseguenza di un accertamento di responsabilità; se si individua, come ci auguriamo, l'autore dell'estorsione, evidentemente è a carico di quest'ultimo, che ci auguriamo sia sempre condannato, la responsabilità. Sarà lui costretto a pagare e speriamo che lo faccia sempre.

CALLEGARO. Il mio ragionamento è diverso. Esso riguarda la quantificazione del danno. Nel disegno di legge si parla di quantificazione del danno e si parla solo di danno emergente. Per esempio, quando ci sono lesioni ci può essere un mancato guadagno ma ci può essere anche un danno biologico – nel caso ad esempio in cui una persona venga gambizzata – o un danno morale.

RUSSO. Questa non è materia di risarcimento del danno.

CALLEGARO. Ma che società è quella che dà i regali? Poiché Tizio è stato vittima di un'estorsione, gli si dà un regalino.

PRESIDENTE. Gli si dà un contributo perché possa riprendere l'attività economica e produttiva che è stata interrotta con un'azione assolutamente delittuosa e violenta e come tale intollerabile.

CALLEGARO. Ma non sembra perchè ci sono tutti dentro, anche chi non ha un'attività economica. È estensiva la disposizione.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. È estesa a commercianti e imprenditori.

CALLEGARO. No, perché poi c'è un articolo che dice...

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Senatore, legga la relazione.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare ai colleghi che sono le 16,30 e che dobbiamo recarci in Aula.

CALLEGARO. Allora non dico più niente perché c'è fretta. È il solito discorso: vengono approvate leggi che la gente non capisce e che la giurisprudenza deve interpretare. Non facciamo noi le leggi, le fa la giurisprudenza.

PRESIDENTE. Sono molto interessato al suo discorso, senatore Callegaro. Poiché sono le 16,30 e non mi è consentito andare oltre, la prego di riprendere la parola per integrare il suo intervento nella prossima seduta.

CALLEGARO. In questo caso sono d'accordo, perché devo svolgere altre osservazioni.

PRESIDENTE. Chiudo pertanto i lavori con questa precisazione, che il senatore Callegaro domani riprenderà la parola perchè altrimenti egli verrebbe penalizzato rispetto ad altri colleghi che hanno parlato per primi e quindi più a lungo.

Se non ci sono osservazioni, rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 3110 alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

